



A.S.L. TO5

Regione Piemonte

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 380 del 09/06/2025

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CONVENZIONE TRA L'ASL TO5 E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS). APPROVAZIONE.

Proponente - S.C. RISORSE UMANE -

Direttore - Dott. Coppola Gerardantonio

Parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott. Nalesso Flavio

Parere favorevole del Direttore Sanitario, Dott. Macchiolo Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Bruno Osella

(nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22-652 del 23/12/2024)

Su proposta del Direttore della S.C. RISORSE UMANE, Dott. Coppola Gerardantonio, che attesta la legittimità formale e sostanziale di quanto di seguito indicato nonché la regolarità della fase istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge 241/1990;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo Settore", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo VII del suddetto decreto legislativo, dedicato ai rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017";

CONSIDERATA la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2904 del 3 marzo 2023, avente ad oggetto: "Art. 56 del Codice del Terzo Settore – Convenzioni con APS e OdV";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 27 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 dell'ASL TO5;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 167 del 12 marzo 2025, con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Comunicazione 2025–2027, che prevede, tra gli obiettivi strategici, il rafforzamento del rapporto con le associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti di umanizzazione delle cure e per la tutela del cittadino;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione di un regolamento volto a disciplinare le modalità di stipula di convenzioni con OdV e APS, con l'obiettivo di strutturare un modello di governance condivisa e partecipata, secondo modalità collaborative e trasparenti, per l'attuazione di progetti coerenti con i bisogni e gli interessi della comunità territoriale e dell'ASL TO5;

VISTE le vigenti disposizioni normative in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dei rapporti di convenzione tra l'ASL TO5 e le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS)” allegato al presente provvedimento, come Allegato 01, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di affidare la realizzazione delle attività previste nel presente provvedimento alla Struttura Complessa Risorse Umane, in particolare all'Ufficio Comunicazione e Formazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore Generale
- dott. Bruno Osella -



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

Sede legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO) - C.F. e P.I. 06827170017 - www.aslto5.piemonte.it
centralino +39 011 94291 – pec protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Regolamento per la disciplina dei rapporti di convenzione tra l'ASL TO5 e le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale

S.C. Risorse Umane
Ufficio Comunicazione e Formazione
giugno, 2025

Indice

Premessa	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizione delle parti	4
Art. 3 Convenzioni con ODV e APS	4
Art. 3.1 – Istanza di attivazione della convenzione	4
Art. 3.2 – Pubblicazione dell’avviso pubblico e avvio della selezione.....	5
Art. 3.3 - Stesura e avvio della convenzione.....	5
Art. 3.4 – Revoca e recesso	6
Art.4 – Presenza e attività dei volontari	6
Art.5 - Norme di comportamento	7
Art. 6 - Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.....	7
Art. 7 - Protezione dei dati personali	7
Art.8 - Norme finali di rinvio	7

Premessa

La riforma del Terzo Settore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di "Ente del Terzo Settore" (ETS). L'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore - definisce l'Ente del Terzo Settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'ASL TO5 ritiene fondamentale il coinvolgimento attivo del settore non profit, operante sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, di supporto ai percorsi assistenziali socio-sanitari dei pazienti e delle loro famiglie (attraverso attività di relazione, di ascolto, aiuto e supporto concreto a pazienti e caregivers), di rilevazione dei bisogni socio-sanitari della popolazione, di implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e promozione della salute, nonché per favorire il processo di umanizzazione delle cure.

L'umanizzazione delle cure, in particolare, è diventata un tema centrale nel settore sanitario, riconosciuto come un percorso efficace per affrontare il vissuto delle persone che incontrano una malattia durante la vita. Le istituzioni, le associazioni dei pazienti e dei volontari contribuiscono significativamente a promuovere l'umanizzazione delle cure. Le istituzioni sanitarie possono implementare politiche e pratiche che favoriscono un approccio centrato sul paziente, come la personalizzazione delle cure e la riduzione delle barriere burocratiche, le associazioni dal canto loro, offrono supporto e advocacy, dando voce alle esigenze e alle esperienze dei pazienti, e promuovendo la consapevolezza sull'importanza di un'assistenza umana e rispettosa.

La collaborazione tra l'istituzione sanitaria e le associazioni è quindi fondamentale per migliorare la qualità dell'assistenza offerta.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Gli artt. 55, 56 e 57 Codice del Terzo Settore individuano una misura di sostegno e di integrazione fra ETS e Pubbliche Amministrazioni, declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo Settore, ovvero co-progettazione, co-programmazione e convenzioni.

Il presente regolamento, in considerazione di quanto definito in premessa, definisce le modalità con le quali l'ASL TO5, ai sensi degli art. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, stipula convenzioni con gli Enti del Terzo Settore per realizzare progetti di umanizzazione delle cure e per assicurare la tutela del cittadino, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

L'interesse a regolamentare nel presente documento il solo istituto della "convenzione" deriva dalla natura esclusivamente solidaristica del rapporto, che deve essere finalizzato allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, dai quali le organizzazioni coinvolte

non traggono né procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente, escludendo pertanto qualsiasi forma di retribuzione fondata su rapporti contrattuali sinallagmatici. Le convenzioni stipulate ai fini del presente regolamento non possono quindi prevedere oneri di nessun tipo a carico dell'Azienda sanitaria.

Il presente regolamento non si applica alle collaborazioni occasionali o episodiche per la realizzazione di eventi, iniziative pubbliche o attività culturali, ambientali, sportive, ecc

Art. 2 Definizione delle parti

In attuazione dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, l'ASL TO5 può sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e con le Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore, le OdV e le APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

La gestione operativa dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore è demandata alla S.C. Risorse Umane - Ufficio Comunicazione e Formazione di concerto con i referenti delle aree aziendali dell'ASL TO5, definiti secondo lo schema che segue, e dai referenti di progetto individuati di volta in volta seconda di un criterio di competenza.

Referente area ospedaliera	Direttore S.C. Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri riuniti
Referente area territoriale	Direttore Dipartimento del Territorio
Referente area prevenzione	Direttore Dipartimento di Prevenzione

Art. 3 Convenzioni con ODV e APS

Art. 3.1 – Istanza di attivazione della convenzione

La proposta di attivazione di convenzioni per realizzare progetti e/o iniziative di interesse generale può essere promossa sia dalle Associazioni che da singole strutture dell'ASL TO5.

Le istanze dovranno essere inviate all'Ufficio Comunicazione – Formazione secondo le seguenti modalità:

- per le Associazioni via PEC all'indirizzo protocollo@cert.aslto5.piemonte.it;
- per le strutture dell'ASL TO5 tramite protocollo interno con lettera firmata digitalmente del responsabile del servizio

L'istanza deve contenere i seguenti elementi, al fine di consentire la verifica dell'interesse pubblico:

- una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi generali previsti dal Regolamento;
- l'illustrazione delle finalità e dell'oggetto della proposta;
- un progetto preliminare.

A seguito della presentazione della proposta, l'Ufficio Comunicazione e Formazione, verificata la sussistenza dei requisiti generali, ne valuta la finalità rispetto alla soddisfazione dell'interesse pubblico e la coerenza con gli indirizzi aziendali di concerto con i referenti dell'area di interesse come definito all'art. 2.

Art. 3.2 – Pubblicazione dell'avviso pubblico e avvio della selezione

L'ASL TO5, valutato l'effettivo interesse e la positiva ricaduta degli effetti derivanti dallo sviluppo e dalla realizzazione del progetto proposto, procede con pubblicazione di apposito avviso, approvato con deliberazione del Direttore Generale su proposta dell'Ufficio Comunicazione e Formazione - S.C. Risorse Umane, nel quale si invitano le OdV e le APS a presentare le proprie candidature.

Le candidature verranno valutate da una commissione composta dal responsabile della comunicazione aziendale, dal referente dell'area aziendale e dal direttore della struttura complessa coinvolta o da soggetti da loro delegati.

La procedura si conclude con l'individuazione dell'Ente ritenuto maggiormente qualificato per l'espletamento delle attività oggetto dell'Avviso. L'individuazione delle ODV e delle APS è compiuta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

L'Azienda si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ovvero di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

Art. 3.3 - Stesura e avvio della convenzione

La convenzione, attivata a seguito di deliberazione del Direttore Generale su proposta della S.C. Risorse Umane e previo parere positivo del referente dell'area aziendale, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionali, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- la durata del rapporto convenzionale;
- il nominativo del referente aziendale di progetto, nominato dal referente di area;

- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'art. 18 del CTS;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti.

Il Referente della Struttura aziendale è responsabile della supervisione del procedimento e della realizzazione del progetto, garantendo la comunicazione e il reporting continuo sui progressi e sui risultati.

Art. 3.4 – Revoca e recesso

I Referenti di area dell'ASL potranno proporre la revoca del rapporto di collaborazione ogni qualvolta dovessero verificarsi condizioni contrarie ai principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, equità e trasparenza.

Gli ETS potranno a loro volta recedere dalle collaborazioni per motivi che ne impediscano il regolare svolgimento, previo avviso da comunicare con congruo anticipo.

Art.4 – Presenza e attività dei volontari

Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi solo dell'opera dei propri soci. In nessun caso le prestazioni dei volontari e delle volontarie o di altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'attività del volontario/a non può inoltre essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS).

La presenza dei volontari è documentata mediante apposito registro presenze posto sotto la responsabilità dei volontari e sempre accessibile per le verifiche che l'Azienda ritenesse di effettuare. Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente aziendale di progetto l'elenco aggiornato dei volontari e delle volontarie impegnati/e nelle attività definite dalla convenzione. Gli Enti dovranno fornire ai volontari/rie autorizzati a operare nei vari setting di attività (sedi aziendali, domicilio del paziente, residenze per anziani, ecc.) previsti dalla convenzione, apposito cartellino di riconoscimento recante il nome dell'ETS di appartenenza e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e i suoi estremi di riconoscimento. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

Art.5 - Norme di comportamento

Le OdV e gli APS che collaborano con l'ASL TO5 sono tenute al rispetto delle norme, delle disposizioni e dei regolamenti dell'Azienda e, in particolare il Codice di Comportamento e alle norme relative alla prevenzione della corruzione.

Nei rapporti tra la ASL TO5 e gli ETS deve essere evitata ogni forma di interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale e l'attività dell'ETS, onde evitare conflitti di interesse.

In particolare, il/la dipendente della ASL TO5 membro di un OdV o di una APS convenzionata è tenuto a comunicare all'Azienda l'attività svolta in qualità di volontario/a e non può svolgere attività a favore dell'ETS all'interno delle sedi aziendali, nel rispetto della normativa prevista dal Codice di Comportamento e della regolazione in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

In ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008, le associazioni devono fornire a i volontari dei quali si avvalgano, adeguata formazione e informazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento ai rischi connessa all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di dispositivi di protezione individuali.

Art. 7 - Protezione dei dati personali

Nei rapporti con la ASL TO5, gli ETS si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbia conoscenza o possesso o detenzione, direttamente connessi e derivati dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Gli ETS che collaborano con la ASL TO5 assumeranno, secondo le caratteristiche della collaborazione, relativamente ai dati di cui l'ASL è titolare, il ruolo di "Responsabile del trattamento" o di "autorizzato al trattamento" secondo la *policy privacy* aziendale.

Art.8 - Norme finali di rinvio

L'utilizzo del nome o del logo aziendale e le relative modalità dovranno essere previamente autorizzati e concordati con l'Ufficio Comunicazione dell'ASL TO5.

I comunicati stampa e qualsiasi informazione pubblicata sul sito web o pagine social dell'ETS che risultino in qualsivoglia modo connessi all'Azienda o alle sue attività dovranno essere previamente concordati con l'Ufficio Comunicazione.

Per quanto non disciplinato dal Regolamento, trova applicazione legislazione nazionale e regionale vigente in materia.